

Legge regionale Toscana 23 marzo 2000, n. 42 ⁽¹⁾.

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 3 aprile 2000, n. 15, parte prima.

(2) Vedi, anche, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 29 dicembre 2000, n. 1377](#) e dal D.Dirig. 22 marzo 2002, n. 1360, con il quale sono state individuate le caratteristiche delle simbologie delle stelle marine per la classificazione degli stabilimenti balneari. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 aprile 2014, n. 313](#) e la [Delib.G.R. 21 luglio 2014, n. 601](#).

(3) Le APT disciplinate dalla presente legge sono state soppresse dall'[art. 70, comma 1, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65](#) (vedi anche i successivi commi del medesimo articolo).

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 45

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità:

a) strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva:

- 1) case per ferie;
- 2) ostelli per la gioventù;
- 3) rifugi alpini;
- 4) bivacchi fissi;
- 5) rifugi escursionistici;

b) strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione:

- 1) esercizi di affittacamere,

2) case e appartamenti per vacanze;

3) residenze d'epoca;

c) residence.

2. Con il regolamento di attuazione, la Regione stabilisce i requisiti delle strutture ricettive di cui al comma 1.

Art. 46

Ripartizione delle competenze e informazioni.

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione dei residence.

2. I comuni e le province sono tenuti a scambiarsi informazioni circa lo svolgimento delle rispettive funzioni in attuazione del presente capo.

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva

Art. 47

Case per ferie e rifugi escursionistici.

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi gestite al di fuori di normali canali commerciali, dai soggetti di cui all'articolo 51. Le case per ferie gestite da privati possono ospitare esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività, come previsto dall'articolo 53 ⁽⁴⁹⁾.

2. Le strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati, possono assumere la denominazione di rifugi escursionistici.

(49) Periodo così modificato dall'[art. 20, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 48

Ostelli per la gioventù.

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori.

Art. 49

Rifugi alpini.

1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica.

Art. 50

Bivacchi fissi.

1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Art. 51

Soggetti legittimati alla gestione.

1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

2. Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998](#).

3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci, fatta eccezione per i rifugi alpini.

4. [L'esercizio in forma di impresa dell'attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.)]⁽⁵⁰⁾.

(50) Comma abrogato dall'[art. 21, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 52

Procedura per lo svolgimento delle attività previste nella sezione II.

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34-bis, commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all'articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. La denuncia di inizio attività può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e agli ospiti delle persone alloggiate.
3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 3 e 4.
4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni ⁽⁵¹⁾.

(51) Articolo così sostituito dall'[art. 22, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 52. Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione seconda. 1. Salvo il caso dei bivacchi fissi, l'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture di cui alla presente sezione è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447](#) "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'[articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)".

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:
 - a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.P.S. approvato con [R.D. n. 773/1931](#);
 - b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa.
3. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere anche la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative statali vigenti.
4. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione e di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.».

Art. 53

Norme particolari per la denuncia di inizio attività di case per ferie, rifugi e bivacchi.

1. Per le case per ferie, la denuncia di inizio attività individua i soggetti cui la struttura è destinata.
2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all'atto della denuncia di inizio attività è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, sottoscrive la denuncia di inizio attività per accettazione.
3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso ne dà comunicazione al comune, specificandone l'ubicazione ⁽⁵²⁾.

(52) Articolo così sostituito dall'*art. 23, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 53. Norme particolari per l'autorizzazione di case per ferie, rifugi e bivacchi. 1. Per le case per ferie, l'autorizzazione individua i soggetti cui la struttura è destinata.

2. Per i rifugi, qualora trattasi di rifugi con custodia, all'atto della richiesta di apertura deve essere indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il gestore stesso, deve sottoscrivere la domanda per accettazione.

3. Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al Comune competente per territorio, specificandone l'ubicazione.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

Art. 54

Requisiti.

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente capo.

2. L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 55

Affittacamere.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all'alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di "bed & breakfast"⁽⁵³⁾.

(53) Articolo così sostituito dall'*art. 24, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 55. Affittacamere. 1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.».

Art. 56

Case e appartamenti per vacanze.

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati⁽⁵⁴⁾.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti come definiti nel regolamento di attuazione.

3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

4. Agli effetti del presente testo unico si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di una o più case o appartamenti ad uso turistico⁽⁵⁵⁾.

(54) Comma così sostituito dall'[art. 25, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.».

(55) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 57

Locazioni ad uso turistico.

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, lettera c\) della legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo».

Art. 58

Residenze d'epoca.

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137](#)), che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto ⁽⁵⁶⁾.

2. Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.

3. I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.

4. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 26 e 27, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla [legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#) (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca», mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici ⁽⁵⁷⁾.

(56) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

(57) Comma così modificato dall'[art. 26, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 59

Disposizioni concernenti i soggetti gestori.

1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
2. [L'esercizio in forma di impresa dell'attività di gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è soggetto al possesso dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.)] ⁽⁵⁸⁾.

(58) Comma abrogato dall'*art. 27, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14.*

Art. 60

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza.

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla presentazione al Comune in cui si intende svolgere l'attività di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli *articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9* «Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti» attestante l'esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.
2. A tal fine il denunciante deve indicare:
 - a) generalità e denominazione del denunciante;
 - b) generalità dell'eventuale rappresentante legale;
 - c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con *R.D. n. 773/1931* e successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti devono essere posseduti anche da quest'ultimo;
 - d) [possesso di iscrizione alla sezione speciale del Registro esercenti il commercio (R.E.C.), qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa] ⁽⁵⁹⁾;
 - e) l'esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.
3. [Nelle residenze d'epoca con un numero di posti letto superiore a dodici e in cui si intenda somministrare pasti agli ospiti, l'attività è soggetta ad autorizzazione con il procedimento di cui al *D.P.R. n. 447/1998*] ⁽⁶⁰⁾.

4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti:

- a) ubicazione e caratteristiche;
- b) servizi offerti;
- c) numero dei posti letto e delle unità abitative;
- d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- e) periodi di apertura.

5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è inoltre tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

(59) Lettera abrogata dall'[art. 28, comma 1, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

(60) Comma abrogato dall'[art. 28, comma 2, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#).

Art. 61

Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere.

1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75 ⁽⁶¹⁾.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all'articolo 60.

(61) Comma così sostituito dall'[art. 29, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «1. Coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attività ricettiva istituito dall'[articolo 5 della legge n. 217/1983](#), dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione IV - Definizione e caratteristiche dei residence

Art. 62

Residence.

1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
2. Le unità immobiliari devono essere ubicate in stabili a corpo unico od a più corpi.

Art. 63

Classificazione e revisione della classificazione.

1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di cui all'articolo 158.
2. La classificazione della struttura e le relative variazioni sono determinate in base ad autocertificazione dell'interessato.
3. La provincia in ogni momento verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione posseduta e, qualora accerti che la struttura ricettiva possieda i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato da notificare all'interessato procede alla rettifica della classificazione. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune ⁽⁶²⁾.

(62) Articolo così sostituito dall'[art. 30, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 63. Classificazione e revisione della classificazione. 1. I residence sono classificati dalla Provincia in tre categorie sulla base della tabella di classificazione ad essi relativa prevista nel regolamento di attuazione.

2. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, il titolare o gestore del residence dichiara tale circostanza in occasione della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla Provincia. La Provincia entro sessanta giorni verifica il possesso dei nuovi requisiti. Qualora non venga comunicata entro tale termine una richiesta di ulteriori elementi conoscitivi o notificato un provvedimento di diniego, si intende attribuito il nuovo livello di classificazione richiesto. La Provincia trasmette al Comune l'atto di attribuzione dell'eventuale nuovo livello di classificazione.

3. La Provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della Provincia è notificato all'interessato e trasmesso al Comune.».

Art. 64

Procedura per lo svolgimento dell'attività.

1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla denuncia di inizio attività al comune ove è ubicata la struttura attestante l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34-bis, commi 1, 2 e 5, e dal regolamento di cui all'articolo 158, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. La gestione di residence può comprendere la somministrazione di bevande.

3. Per la denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 3 e 4.

4. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni ⁽⁶³⁾.

(63) Articolo così sostituito dall'*art. 31, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 64. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. L'esercizio dell'attività ricettiva di residence è subordinato alla autorizzazione del Comune ove è ubicata la struttura. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al *D.P.R. n. 447/1998*.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92, del T.U.L.P.S. approvato con *R.D. n. 773/1931*;

b) dell'iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del Registro esercenti il commercio (R.E.C.).

3. La gestione di residence può comprendere la sola somministrazione di bevande.

4. L'autorizzazione conserva validità fino a che non ricorrano le fattispecie di sospensione o di revoca di cui all'articolo 67.

5. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 8 e 9.».

TITOLO II

Imprese turistiche

Capo II - Altre strutture ricettive

Sezione VI - Vigilanza e sanzioni

Art. 66

Compiti di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 67

Cessazione dell'attività.

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all'articolo 158, il comune dispone la cessazione dell'attività, salvo che fissi un termine entro il quale l'interessato provveda a conformare l'attività stessa alla normativa vigente.

2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il comune dispone la cessazione dell'attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore ⁽⁶⁴⁾.

(64) Articolo così sostituito dall'*art. 32, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 67. Sospensione e revoca. 1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori delle strutture individuati dal regolamento di attuazione, il Comune sospende l'autorizzazione di cui alle sezioni seconda e quarta, e l'attività di cui alla sezione terza, per un periodo non superiore a sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine fissato nella diffida.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1, si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.

3. Il Comune revoca l'autorizzazione di cui alle sezioni II e IV e inibisce la prosecuzione dell'attività di cui alla sezione III qualora:

a) alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1 non si sia adempiuto a quanto previsto nella diffida o non si sia consentito l'accertamento;

b) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio delle attività di cui al presente capo.

4. Le modificazioni e le eventuali sospensioni e revoche, devono essere comunicate dal Comune alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni.».

Art. 68

Sanzioni amministrative.

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:

a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all'articolo 158 non altrimenti sanzionati.

5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all'articolo 158 per il tipo di struttura.

7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ⁽⁶⁵⁾.

(65) Articolo così sostituito dall'*art. 33, L.R. 17 gennaio 2005, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 68. Sanzioni amministrative. 1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo sprovvisto dell'autorizzazione o senza aver provveduto alla denuncia di inizio della attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 (516,46 euro) a lire 6.000.000 (3098,74 euro).

2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 31.000.000 (1549,37 euro).

3. Chi ospita all'interno delle case per ferie soggetti diversi da quelli previsti nell'autorizzazione di cui all'articolo 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 (129,11 euro) a lire 600.000 (309,87 euro).

4. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 (103,29 euro) a lire 1.000.000 (516,46 euro).

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (258,23 euro) a lire 3.000.000 (1.549,337 euro):

a) chi pubblicizza con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello attribuito;

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.

6. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.».